

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1786)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1971 (V. Stampato n. 3023)

d'iniziativa del deputato PALMIOTTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1971*

Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777,
concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario
per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine, che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo.